

Lo speciale contrassegno è rilasciato dal sindaco del comune di residenza, alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381 del regolamento C.d.S.) nonché ai non vedenti (D.P.R. 503/96, articolo 12, comma 3). Tale autorizzazione è rilasciata ai soggetti legittimati ad usufruire delle strutture stradali allestite, previo specifico accertamento sanitario ed è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" (di cui alla figura) del regolamento del codice stradale. Durante la circolazione il contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo asservito alla persona disabile.



Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale, come stabilisce l'articolo 381 del regolamento. Per ottenere l'autorizzazione e quindi il contrassegno, l'interessato deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti che dalla visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

In caso di rilascio di permesso per la durata inferiore ai 5 anni, il rinnovo necessita della certificazione medica, rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

Vedi anche [ASSISI ACCESSIBILE](#)